

## PERMESSI EX FESTIVITA' ANNO 2020

Per i dipendenti del comparto Abi, i **permessi retribuiti per ex festività** (art. 56 Ccnl), per l'anno 2020, ammontano a n. 5 (cinque) giorni:

- Giovedì **19 marzo 2020** (San Giuseppe)
- Giovedì **21 maggio 2020** (Ascensione - 39° giorno dopo Pasqua)
- Giovedì **11 giugno 2020** (Corpus Domini - 60° giorno dopo Pasqua)
- Lunedì **29 giugno 2020** (Santi Pietro e Paolo - **festività per la sola piazza di Roma**)
- Mercoledì **4 novembre 2020** (Festa dell'unità nazionale)

Si ha **diritto ai permessi** giornalieri retribuiti a condizione che:

- le ex festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito;
- il lavoratore/ lavoratrice abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa (solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito ex art. 56 CCNL.

Ricordiamo che *Quadri Direttivi e Dirigenti* contribuiscono con una giornata di ex festività ad alimentare il FOC - Fondo per l'Occupazione (mentre la categoria delle Aree professionali con il versamento di 7,30 ore di banca ore).

### **Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività**

1) Possono essere fruite in tutto o in parte insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie medesime, in tre o più giornate consecutive: **il lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;**

2) Possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l'utilizzo ad ore, o al massimo in due consecutive: **è sufficiente che il lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.**

***I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando l'impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell'anno di competenza.***

**Anche per il 2020 gli accordi sindacali siglati nel Gruppo UBI dispongono che:**

- ❖ le ex festività non godute non daranno diritto a recuperi e/o monetizzazione
- ❖ La banca delle ore, derivante dagli straordinari del 2019 e quella alimentata a gennaio a seguito delle riduzioni di orario, non utilizzata nel 2020 andrà persa.